

CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO

PER I LAVORATORI DIPENDENTI DI
COOPERATIVE E CONSORZI
AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI
CATANIA

Stipulato il 30.12.2024
Validità 01.01.2024 - 31.12.2027



**CONTRATTO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI CATANIA PER I LAVORATORI
DIPENDENTI DI COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI**

L'anno 2024 il giorno 30 del mese di dicembre in Catania,

tra

A.G.C.I. Catania, rappresentata da STEFANO SEVERO

CONFCOOPERATIVE Sicilia, rappresentata da LUCIANO VENTURA

LEGACOOOP Sicilia Orientale, rappresentata da ALESSANDRO SCIORTINO
e

FLAI-CGIL, rappresentata da NUNZIO CINQUEMANI

FAI-CISL rappresentata da ALFIO TURRISI

UILA-UIL, rappresentata da ANDREA CAVALLARO

È stato rinnovato il CONTRATTO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI CATANIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DI COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI, che consta di 32 articoli, di seguito indicati:

TITOLO I – PARTE INTRODUTTIVA

Premessa

Art. 1 Applicazione

Art. 2 Durata

Art. 3 Efficacia del contratto

TITOLO II – RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 Relazioni sindacali

Art. 5 Ente Bilaterale

Art. 6 Scopi dell'Ente Bilaterale

Art. 7 Accordi aziendali di detassazione dei premi di risultato

Art. 8 Osservatorio Provinciale sull'organizzazione e sulla condizione del lavoro agricolo

Art. 9 – Commissione provinciale pari opportunità

TITOLO III – RAPPORTO DI LAVORO, COLLOCAMENTO E MERCATO DEL LAVORO

Art. 10 – Classificazione

Art. 11 – Ulteriore Classificazione per addetti florovivaisti

Art. 12 – Lavoro a Tempo Determinato per Impiegati

Art. 13 – Orario di lavoro, organizzazione del lavoro e flessibilità

Art. 14 – Fasi lavorative

**CONTRATTO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI CATANIA PER I LAVORATORI
DIPENDENTI DI COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI**

- Art. 15 – Somministrazione di lavoro
- Art. 16 – Alta professionalità (*rif. Art. 20 del CCNL*)
- Art. 17 – Riposo settimanale
- Art. 18 – Rapporti di lavoro part-time (*rif. Art. 23 del CCNL*)
- Art. 19 – Apprendistato. (*rif. Art. 24 del CCNL*)
- Art. 20 – Incremento salario per obiettivi
- Art. 21 – Appalti (*rif. Art. 4 bis del CCNL*)
- Art. 22 – Indennità di trasporto, vitto e alloggio per attività svolte in trasferta (*rif. Art. 14 e 15 del CCNL*)
- Art. 23 – Mense aziendali (*rif. Art. 18 del CCNL*)
- Art. 24 – Indennità di cassa
- Art. 25 – Riassunzione
- Art. 26 – Interruzione e recuperi
- Art. 27 – Modalità di pagamento della retribuzione
- Art. 28 – Attività di patronato

TITOLO IV – AMBIENTE E SALUTE

- Art. 29 – Monitoraggio periodico
- Art. 30 - Riduzione orario di lavoro per mansioni nocive
- Art. 31 – Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza
- Art. 32 – Rinvio al CCNL vigente



CONTRATTO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI CATANIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DI COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI

TITOLO I – PARTE INTRODUTTIVA

Premessa

Le Organizzazioni datoriali AGCI Catania, Confcooperative Sicilia e Legacoop Sicilia Orientale e le Organizzazioni sindacali del settore agricolo FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL della Provincia di Catania, sottoscrittrici del presente C.P.L. s'impegnano ad affermare il lavoro regolare come condizione essenziale sia per dare dignità al lavoro e ai lavoratori del settore agroalimentare sia per contrastare fenomeni di illegalità, di lavoro nero e di caporalato sia per tutelare le imprese che operano nella legalità.

Le stesse sostengono la Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, già costituita in Provincia di Catania, non solo riguardo all'adesione delle imprese, ma anche e soprattutto per contribuire ad un processo di legalità e trasparenza nel settore ed auspicano una fattiva collaborazione con gli Enti istituzionalmente preposti e con gli Ordini Professionali per migliorare la condizione del settore.

A livello nazionale, in data 19 luglio 2024, è stato rinnovato il CCNL tra le OO.SS e le Centrali Cooperative. Lo stesso avrà valenza nel quadriennio 2024-27.

Art. 1 – Applicazione

Il presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro (per brevità denominato anche C.P.L.), insieme al CCNL vigente, segue il CPL già stipulato il 18 maggio 2012 e regola i rapporti di lavoro tra i dipendenti (impiegati, tecnici, operai agricoli e/o florovivaisti sia con rapporto di lavoro a tempo determinato sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato) delle cooperative e loro consorzi del settore agroalimentare della provincia di Catania.

Il presente contratto - oltre che alle cooperative e consorzi agricoli - si applica anche ai rapporti di lavoro tra dipendenti ed imprese organizzate e/o costituite in forma associata della Provincia di Catania e, comunque, alle imprese che, di fatto o per pattuizione, lo applicano.

Sulla base di quanto previsto all'art. 1, 3° capoverso del CCNL di riferimento si conviene che: *"...in caso di stipula di contrattazione analoga a quella disciplinata dal presente contratto, e sottoscritta dalle medesime Organizzazioni Sindacali, la stessa non potrà produrre costi inferiori a quelli derivati dal presente contratto. Detti costi vanno intesi sia per gli effetti diretti sia per gli effetti indiretti. Qualora FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL dovessero concordare o abbiano già concordato, con altre associazioni di datori di lavoro, condizioni meno onerose di quelle previste nel CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli e nel presente Contratto Integrativo Provinciale, tali condizioni si intendono estese alle imprese rappresentate dalle Associazioni firmatarie del presente contratto integrativo e del relativo CCNL"*.

Art. 2 - Durata

Il presente C.P.L. avrà durata quadriennale. Decorrerà dal 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2027, fatte salve le specifiche decorrenze previste nei singoli articoli ed eventuali proroghe della validità del CCNL.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte. La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte avrà inizio un mese dopo la loro presentazione. Il presente CPL conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

CONTRATTO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI CATANIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DI COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI

Con la sottoscrizione del presente C.P.L. le parti si danno atto di avere definito una normativa complessivamente migliorativa rispetto a quella preesistente a livello provinciale che si intende completamente superata e sostituita dalla presente.

Art. 3 Efficacia del contratto

Le norme del presente contratto sono ritenute operanti ed efficaci nei confronti delle cooperative agricole e loro consorzi e dei loro lavoratori. Esse sono impegnative per le Organizzazioni contraenti. Il contratto produrrà i suoi effetti anche per altre aziende/organizzazioni che sceglieranno di applicare il CCNL, da cui il presente CPL è originato.

Gli effetti economici decorrono dal 1° aprile 2024, secondo quanto stabilito dal CCNL vigente.

TITOLO II – RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Relazioni sindacali

Le parti decidono di incontrarsi almeno una volta l'anno, concordando preventivamente la data. La convocazione delle parti può essere richiesta anche da una sola delle stesse Organizzazioni.

Le riunioni hanno lo scopo di valutare la situazione e l'andamento delle condizioni di lavoro del settore o di singoli comparti, e, più in generale, per trattare tematiche previste dall'art. 4 del CCNL.

Art. 5 – Ente Bilaterale

L'Ente Bilaterale CILCA Catania, denominato per brevità "EB Coop – CILCA", costituito dai rappresentanti delle Organizzazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto, svolge i compiti e le funzioni previste dal suo statuto e dalle normative in vigore.

Art. 6 – Scopi dell'Ente Bilaterale

EB Coop – CILCA ha lo scopo, tra gli altri, di corrispondere ai lavoratori delle cooperative agricole e dei loro consorzi le integrazioni ai trattamenti di malattia ed infortunio sul lavoro, previste dal CCNL. Esso si alimenta attraverso i versamenti delle imprese agricole che, di fatto o per pattuizione o perché obbligate, applicano il presente contratto.

Esse devono versare all'EB Coop – CILCA una contribuzione pari all'2,00% della retribuzione lorda per ogni giornata di lavoro denunciata e/o accertata dall'INPS.

Tale contributo è destinato ad alimentare, per il 50%, il fondo malattia-infortunio e delle altre prestazioni integrative erogate da EB Coop – CILCA a favore dei lavoratori e, per il 50%, quello dell'assistenza contrattuale. Esso è interamente anticipato dalle imprese per l'intero importo, con diritto di rivalsa nei confronti dei propri dipendenti nella misura del 50% di quanto versato.

Ai lavoratori che ne hanno diritto, EB Coop – CILCA eroga prestazioni economiche, previste da appositi regolamenti, ad integrazione delle prestazioni erogate dall'INPS o dall'INAIL a seguito di periodi di malattia o infortunio.

L'EB Coop – CILCA può, inoltre, deliberare l'erogazione di ulteriori prestazioni a carattere sociale, sanitario ed economico a favore dei lavoratori.

Le prestazioni possono essere erogate esclusivamente a lavoratrici e lavoratori occupati in imprese in regola con i versamenti nei confronti dell'Ente Bilaterale.

CONTRATTO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI CATANIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DI COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI

Art. 7 – Accordi aziendali di detassazione dei premi di risultato

Le Parti stipulano accordi aziendali in attuazione del comma 182 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015 e s.m.i, che prevedono, tra l'altro, l'applicazione di un'agevolazione fiscale ai premi di risultato.

Art. 8 – Osservatorio Provinciale sull'organizzazione e sulla condizione del lavoro agricolo

Le parti convengono di costituire ed insediare all'interno dell'ente bilaterale agricolo territoriale, entro 90 gg dalla stipula del presente CPL, un osservatorio che svolga prevalentemente le seguenti funzioni:

- Monitorare la corretta applicazione del CPL in ogni sua parte e gli eventuali fenomeni di elusione e/o evasione;
- Monitorare il flusso e la tipologia di agevolazioni e/o finanziamenti pubblici destinati allo sviluppo agricolo, nonché all'evoluzione di tecniche di lavorazione, linee di produzione, organizzative, logistiche e commerciali, che potrebbero avere rilevanti conseguenze sulle condizioni di lavoro, sia dal punto della quantità e tipologia della forza occupazionale che dell'ambiente di lavoro;
- Individuare le possibili interconnessioni con enti ed istituzioni, che gestiscono risorse pubbliche, destinate anche parzialmente al mondo agricolo affinché possano essere utilizzate per progettazioni strategiche che coinvolgano comparti, filiere, comunità dove operano le cooperative agricole o loro consorzi;
- Analizzare eventuali fenomeni di riduzione di personale, al fine di poter ipotizzare possibili rimedi;
- Analizzare l'andamento occupazionale nelle cooperative agricole e loro consorzi in provincia di Catania, con particolare riguardo ai giovani, alle donne ed agli immigrati, affinché si possano proporre specifiche attività formative, iniziative di supporto e di assistenza sindacale. Inoltre, l'osservatorio monitorerà le competenze e le qualifiche professionali maggiormente richieste, nonché quelle più difficilmente reperibili sul mercato del lavoro locale.

L'osservatorio è costituito pariteticamente tra le Organizzazioni firmatarie del presente CPL. Può contare fino ad un massimo di 2 soggetti indicati da ogni Organizzazione. L'osservatorio elegge un coordinatore, che avrà cura di convocare le sedute dell'organo almeno 4 volte l'anno. Il ruolo di coordinatore viene rinnovato in concomitanza al rinnovo degli organi dell'ente bilaterale. Le sedute potranno essere effettuate in presenza o con qualunque altra modalità mediante l'uso della rete web o telefonica.

Art. 9 – Commissione provinciale pari opportunità

Le parti convengono di costituire la Commissione provinciale pari opportunità, entro 90 gg dalla stipula del presente CPL. Essa ha il compito di promuovere azioni positive per sostenere, nell'ambito di applicazione del presente CPL, le donne a concorrere con le stesse opportunità degli uomini ad apportare il proprio contributo allo sviluppo dell'attività lavorativa dell'azienda e ad esprimere le proprie potenzialità e creatività.

CONTRATTO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI CATANIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DI COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI

In tal senso, la Commissione è impegnata sui diversi fronti, connessi alle pari opportunità di genere, che spaziano dalla formazione, ai luoghi di lavoro, alle mansioni, alla progressione di carriera, alla prevenzione di fenomeni di discriminazione o di violenza.

Più in generale la Commissione potrà interessarsi di contrastare ogni forma di discriminazione, molestie, violenza che riguardino il genere, l'orientamento politico o religioso, la provenienza geografica. Inoltre, la Commissione vigilerà affinché vengano rispettate le norme che tutelano la genitorialità.

La Commissione provinciale pari opportunità è composta da due rappresentanti, di cui almeno una deve essere donna, per ogni Organizzazione, sottoscrittrice il presente CPL. Essa eleggerà un proprio coordinatore, che riunirà almeno 4 volte l'anno la Commissione. Il ruolo di coordinatore viene rinnovato in concomitanza al rinnovo degli organi dell'ente bilaterale. Le sedute potranno essere effettuate in presenza o con qualunque altra modalità mediante l'uso della rete web o telefonica.

TITOLO III – RAPPORTO DI LAVORO, COLLOCAMENTO E MERCATO DEL LAVORO

Art. 10 – Classificazione

I lavoratori sono inquadrati in un'unica classificazione di 7 livelli così distinti:

1° LIVELLO (ex Impiegati 1° livello):

Declaratorie:

Impiegati di concetto, che non sono investiti dei poteri e delle incombenze del dirigente, collaborano direttamente con il datore di lavoro o il dirigente all'organizzazione o gestione generale, tecnica e/o amministrativa dell'azienda, con autonomia di concezione e potere d'iniziativa.

Profili:

- Direttore tecnico;
- Direttore amministrativo e contabile;
- Direttore risorse umane
- Direttore commerciale;
- Direttore di sistemi informatici ed intelligenza artificiale;
- Agenti che collaborano direttamente con il datore di lavoro;
- Enologi;
- Altre figure con ruoli professionali simili.

2° LIVELLO (ex Impiegati 2° livello):

Declaratorie:

Impiegati di concetto che, alle dirette dipendenze del datore di lavoro o del dirigente o del direttore, provvedono con potere d'iniziativa, alla gestione tecnica e/o amministrativa dell'azienda o parte di essa con corrispondente responsabilità tecnica o amministrativa.

Profili:

- Capo reparto
- Capo ufficio tecnico;
- Capo ufficio amministrativo;
- Capo ufficio commerciale;
- Addetto agli acquisti e/o vendite;

CONTRATTO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI CATANIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DI COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI

- Addetto al personale;
- Agente che dirige le operazioni colturali in riferimento al piano di coltivazione;
- Progettista di parchi e giardini;
- Addetto all'analisi di dati digitali, sistemi informatici ed intelligenza artificiale;
- Responsabile di impianti aziendali.
- Altre figure con ruoli professionali simili.

3° LIVELLO (ex Impiegati 3° livello - ex Operai Agricoli Specializzati Super):

Declaratorie:

Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che, in esecuzione delle disposizioni loro impartite e, quindi, con relativo potere d'iniziativa, esplicano mansioni del ramo tecnico, amministrativo o commerciale in relazione alla loro specifica competenza professionale e che rispondono ai superiori, da cui dipendono dell'esatta esecuzione dei compiti loro affidati.

Appartengono a questo livello gli operai in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi richiedenti specifica specializzazione e che coordinano altro personale.

Profili degli impiegati:

- Sottoagenti
- Addetto alla contabilità
- Impiegati amministrativi e/o commerciali
- Aiuto enologo
- operatore addetto alla gestione di droni per rilevamento e/o per altre specifiche azioni
- Addetti ufficio commerciale estero
- Altre figure con ruoli simili

Profili degli operai agricoli:

- Conduttore di macchine agricole operatrici complesse con capacità di intervento meccanico
- Addetto alla meccanizzazione agricola
- Operatore addetto alla raccolta e lavorazione dei prodotti apistici
- Giardiniere
- Fecondatore artificiale
- Lavoratore con mansioni almeno bivalenti (falegname, elettricisti meccanici, ecc.)
- Addetto alle incubatrici
- Addetto agli impianti antigelo
- Innestatore capace di effettuare ogni tipo di innesto
- Potatore artistico di piante ornamentali
- Ibridatore e selezionatore addetto alla sperimentazione

4° livello (ex Impiegati 4° livello - ex Operai Agricoli Specializzati)

Declaratorie:

Appartengono a questo livello gli impiegati in possesso di esperienza che eseguono operazioni inerenti la contabilità, l'amministrazione e simili sotto la guida del datore di lavoro o dell'impiegato superiore.

CONTRATTO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI CATANIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DI COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI

Appartengono a questo livello gli operai che alle dirette dipendenze dei superiori svolgono lavori complessi dell'attività produttiva che richiedono specifica competenza professionale acquisita per titolo o per pratica. Senza autonomia concettuale ma con autonomia esecutiva.

Profili degli impiegati:

- Addetti ai servizi amministrativi e/o commerciali
- Operatore di dati digitali, sistemi informatici ed intelligenza artificiale;
- Disegnatori tecnici
- Magazzinieri
- Spedizionieri
- Altre figure con ruoli simili

Profili degli operai agricoli:

- mungitore a mano
- meccanico, idraulico, falegname, muratore, elettricista
- casaro
- conduttore di macchine agricole con capacità di intervento meccanico
- conduttore di mezzi pesanti e di autoarticolati
- trattorista
- costruttore di muretti a secco
- cuoco
- Taglia piede
- Innestatore
- Irrigatore
- Addetto ai lavori idraulici
- Fabbro
- Addetto alla manutenzione di celle frigorifere ed altri impianti
- Dosatore con patentino
- Addetto prevalentemente alla mungitura meccanica o che si occupano del funzionamento delle attrezzature e degli impianti meccanici negli allevamenti in genere
- Fattore di campagna
- Decorticatore
- Macellaio
- Insaccatore di carni salate
- Invasettatore di prodotti agricoli e/o provenienti dalla produzione agricola;
- Potatore.

5° livello (ex Operai Agricoli Qualificati Super)

Declaratorie:

Appartengono a questo livello gli operai che svolgono lavori generici e semplici, nonché quelli con compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali – acquisite per pratica o per titoli – ancorché necessitati di un periodo di pratica.

CONTRATTO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI CATANIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DI COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI

Profili degli operai agricoli:

- Raccogliitore di frutta, ortaggi, uva da tavola, olive, ecc
- Addetto alla cernita di agrumi, frutta, ortaggi e olive da mensa
- Addetto agli impianti di vinificazione
- Addetto alla gestione e/o movimentazione delle arnie
- Conduttore di macchine agricole
- Guardiano munito di autorizzazione di porto d'armi
- Aiuto cuoco
- Aiutante di laboratorio

6° livello (ex Impiegati 5° livello - ex Operai Agricoli Qualificati)

Declaratorie:

Appartengono a questo livello gli impiegati d'ordine che esplicano mansioni non richiedenti una particolare preparazione tecnica o amministrativa.

Appartengono a questo livello gli operai che provvedono alla gestione di processi produttivi e/o lavorazioni in possesso di specifiche capacità professionali e polivalenti acquisite per pratica.

Profili degli impiegati:

- Addetti a semplici mansioni di segreteria, compreso l'uso di PC;
- Addetti alle spedizioni

Profili degli operai agricoli:

- Carrellista
- Seminatore
- Scateno e scasso a mano
- Raccogliitore di ortofrutta, nocciole, pistacchi, mandorle, olive, uva, ecc...
- Addetto alla concimazione ed irrigazione
- Addetto ai lavori in serra
- Autista di automezzi per trasporto cose e prodotti
- Addetto alla vendita al dettaglio di prodotti agroalimentari in punti vendita allestiti dalle cooperative;
- Addetto alle piantagioni;
- Roncolatore di nocciolo;
- Addetto ai magazzini, alle cantine ed alle celle frigorifere;
- Aiuto casari;
- Incartatore e/o impaccatore;
- Addetto azienda agrituristica con mansioni generiche;
- Addetto alle linee di lavorazione e confezionamento;
- Operaio polifunzionale¹, inquadrato 6° livello e che può svolgere lavori vari di mansione di 6°, 5° e 4° livello.

¹ Le cooperative possono inquadrare come operai polifunzionali un numero di dipendenti nel rispetto delle seguenti limitazioni:

- cooperativa fino a 5 dipendenti → fino al 90% dei lavoratori
- cooperativa da 6 a 15 dipendenti → fino al 70% dei lavoratori
- cooperativa da 16 a 50 dipendenti → fino al 65% dei lavoratori

CONTRATTO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI CATANIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DI COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI

7° livello (ex impiegati 6° livello - ex Operai Agricoli Comuni)

Declaratorie:

Appartiene a questo livello il personale d'ordine che svolge mansioni proprie della loro qualifica.

Appartengono a questo livello gli addetti con capacità di eseguire operazioni semplici non richiedenti specifiche competenze professionali.

Profili degli impiegati:

- Uscieri e/o guardiani non in possesso di porto d'armi
- Fattorini
- Commessi
- Addetti a semplici mansioni di segreteria
- Addetti alle spedizioni

Profili degli operai agricoli:

- Lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche non richiedenti specifici requisiti professionali.

Art. 11 – Ulteriore Classificazione per addetti florovivaisti

Impiegati Florovivaisti

Valgono le stesse declaratorie previste per gli impiegati agricoli di cui al precedente articolo.

3° livello ex Specializzati Super

- Ibridatore – selezionatore: l'operaio che, con autonomia ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue incroci vari e tali per ottenere ibridi di prima generazione selezionati, assicurando un'attività lavorativa polivalente (come ibridatore e selezionatore) con responsabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatogli.
- Conduttore – meccanico di macchine agricole operatrici complesse: l'operaio che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida ed all'uso anche su strada di macchine agricole operatrici complesse che svolgono più operazioni, provvede alla riparazione e manutenzione ordinaria delle suddette macchine, svolgendo un'attività lavorativa polivalente (come conduttore e come meccanico).

-
- cooperativa oltre 50 dipendenti → fino al 60% dei lavoratori

Il primo e/o unico lavoratore può essere assunto come polifunzionale. (In caso di dipendenti in numero dispari si utilizza il criterio di approssimazione in eccesso.) Per i risultati decimali si utilizza il criterio di arrotondamento per eccesso.

L'operaio polifunzionale deve essere assunto per almeno 101 giornate annue.

CONTRATTO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI CATANIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DI COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI

- Conduttore – meccanico di autotreni o di autoarticolati: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida di autotreni, autoarticolati o automezzi di portata superiore a 75 Q, provvede alla loro riparazione e manutenzione ordinaria effettuabile con le attrezzature messe a disposizione dell'azienda svolgendo un'attività lavorativa polivalente.
- Aiutante di laboratorio: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo e polivalenza delle prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite alle analisi dei terreni o alle colture in vitro o ai test sanitari sulle piante.
- Potatore artistico di piante: l'operaio che con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo esegue la potatura artistico-figurativa di piante ornamentali o di alberi di alto flusso.
- Giardiniere: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, per la realizzazione di un impianto individua i lavori di sistemazione del terreno, le concimazioni necessarie, i semi, i tipi di piante e la eventuale cura delle malattie delle stesse, la forma e la dimensione delle aiuole, la direzione dei viali, i materiali necessari, la dislocazione delle prese d'acqua. Nonché i relativi tempi di esecuzione. Inoltre, predispone ed esegue le operazioni di cui sopra con responsabilità dei lavori assegnatigli.
- Conduttore di caldaie a vapore: colui che, in possesso di apposito certificato legale di abilitazione di 1° e 2° grado con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, manovra e controlla i dispositivi che regolano il funzionamento delle caldaie a vapore, provvede alla manutenzione ed alle necessarie riparazioni ordinarie, svolgendo un'attività lavorativa polivalente.
- Addetto agli impianti antigelo: l'operaio che con elevata competenza professionale manovra gli impianti antigelo e ne imposta il funzionamento.

4° livello ex Specializzati

- Vivaista;
- Potatore;
- Innestatore e ibridatore;
- Preparatore di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari;
- Selezionatore di piante innestate;
- Conduttore patentato autotreni, automezzi, trattori;
- Conduttore di caldaia con patente diversa dal 1° 2° grado;
- Meccanico;
- Elettricista;
- Spedizioniere;
- Costruttore di serre;

5° livello ex Qualificati Super

- Addetti agli impianti termici;

CONTRATTO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI CATANIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DI COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI

- Aiuto innestatore in grado di provvedere autonomamente alla preparazione delle marze;

6° livello ex Qualificati

- Tutti gli operai in assistenza agli addetti, di cui al libello "4";
- Preparatore di acqua da irrigazioni;
- Irrigatore, portatore di lancia per trattamenti antiparassitari;
- Imballatore;
- Conduttore di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi;
- Trapiantatore di piante ornamentali adulte con zolla;
- Operaio polifunzionale così come definito all'articolo 10.

7° livello ex Comuni

- Addetti a mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali

Art. 12 – Lavoro a Tempo Determinato per Impiegati

Il lavoro a tempo determinato per impiegati è definito dalla normativa specifica vigente. Inoltre, in virtù del fatto che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, possono realizzare specifiche intese, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, all'emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di retribuzione, alla gestione di crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti ed all'avvio di nuove attività, le parti concordano quanto segue:

1. la durata massima di ciascun contratto a tempo determinato, comprensivo di proroghe, non può essere superiore a 36 mesi;
2. la percentuale di personale assunto con contratto a tempo determinato non potrà essere superiore al 40% dei dipendenti a tempo indeterminato, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 23, co. 1, del D. Lgs. 81/2015. Per i datori di lavoro che occupano complessivamente fino a 5 dipendenti è in ogni caso possibile stipulare fino a due contratti di lavoro a tempo determinato.
3. In ogni caso non sono soggetti a limitazioni quantitative i rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati per la fase di avvio di nuove attività (temporalmente non superiori a 36 mesi), per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto e nei casi stabiliti dalle norme di legge;
4. per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia al D. Lgs. 81/2015 e successive modifiche.

Art. 13 – Orario di lavoro, organizzazione del lavoro e flessibilità

Una migliore conciliazione tra vita e lavoro determina l'innalzamento della qualità del lavoro stesso. In considerazione di ciò, l'orario contrattuale ordinario è stabilito in 39 ore settimanali, distribuite in 5 o 6 giorni lavorativi, anche se festivi, sulla base delle esigenze organizzative, produttive e commerciali dell'azienda.

CONTRATTO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI CATANIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DI COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI

Allo scopo di far fronte a particolari esigenze produttive e/o di mercato, è istituito un monte-ore di eccedenza dell'orario contrattuale, pari ad un massimo di 250 ore per anno solare, da utilizzare per prestazioni lavorative settimanali con orari superiori a quello previsto dal presente contratto e comunque nei limiti di legge, a cui devono corrispondere prestazioni lavorative settimanali con orari corrispettivamente ridotti o riposi compensativi.

La retribuzione da corrispondere ai lavoratori interessati sarà commisurata all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario o di riconoscimento di riposo compensativo anche agli effetti degli istituti contrattuali.

I calendari di orario di lavoro saranno concordati tra le parti in sede aziendale. Le prestazioni lavorative eccedenti i regimi di orario concordate saranno retribuite con le maggiorazioni contrattuali; mentre quelle rientranti nei suddetti regimi, ma superiori all'orario settimanale (flessibilità-comma 8 art. 22 CCNL), verranno retribuite con una maggiorazione del 10%.

Le 12 ore di permesso retribuito potranno essere godute a gruppi di 4 ore e saranno concesse, fatte salve le necessità aziendali, previa richiesta scritta del lavoratore da presentarsi, fatte salve cause di forza maggiore, almeno 48 ore prima della loro fruizione.

Art. 14 – Fasi lavorative

Per fasi lavorative si intendono tutti i processi lavorativi e produttivi dalla fase di preparazione alla produzione, raccolta, lavorazione e commercializzazione e relative attività di supporto.

Art. 15 – Somministrazione di lavoro

La somministrazione di lavoro è possibile nei casi definiti dal CCNL e dalla normativa vigente, in particolare il D. Lgs. N. 273/2003 (dall'art. 20 in poi).

Ad ogni cooperativa, o consorzio, spettano comunque due unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro. In aggiunta a tali unità, il numero dei lavoratori somministrati, che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell'anno precedente e l'unità equivalente (pari a 270 giornate).

Il numero dei prestatori di lavoro, come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati, che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell'anno. Le frazioni di unità vanno arrotondate all'unità superiore.

L'azienda, che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso la propria Centrale Cooperativa, all'Ente bilaterale agricolo territoriale provinciale.

Art. 16 – Alta professionalità (rif. Art. 20 del CCNL)

A livello aziendale potrà essere concordata una indennità di alta professionalità, che non potrà comunque essere inferiore a 30,00 euro mensili, per i lavoratori inquadrati al 2° livello retributivo.

Art. 17 – Riposo settimanale

Ai lavoratori è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, da fissare nella giornata della domenica.

Se, però, per esigenze d'azienda, fosse richiesta – eccezionalmente - la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in un altro giorno della settimana.

CONTRATTO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI CATANIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DI COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI

Art. 18 – Rapporti di lavoro part-time (rif. Art. 23 del CCNL)

Le parti convengono che i presupposti e le modalità per l'attivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale sono:

- volontarietà delle parti;
- priorità nel passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa dei lavoratori occupati nelle aziende, rispetto a nuovi eventuali assunti, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere;
- applicazione di tutti gli istituti diretti ed indiretti, previsti dal vigente CCNL per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all'orario ridotto.

Nelle aziende fino a 15 addetti i rapporti di lavoro part-time possono arrivare fino al 50%. Le aziende che superano i 15 addetti i rapporti di lavoro part-time possono arrivare fino al 60%.

Art. 19 – Apprendistato. (rif. Art. 24 del CCNL)

La disciplina dell'apprendistato può essere applicata dalle cooperative agricole della Provincia di Catania e fa riferimento alle vigenti norme di legge e all'art. 24 del CCNL di riferimento.

Art. 20 – Incremento salario per obiettivi

Si concorda il riconoscimento di un incremento salariale, collegato al raggiungimento di risultati economici qualitativi e quantitativi da definirsi in sede di eventuale contrattazione aziendale e comunque nel rispetto della normativa vigente.

Art. 21 – Appalti (rif. Art. 4 bis del CCNL)

Fasi lavorative affidate a ditta terza

Fermo restando quanto stabilito all'art. 4bis del CCNL vigente, le cooperative, che intendono esternalizzare mediante appalto alcune fasi del processo produttivo, sono tenute a verificare preventivamente, che i soggetti ai quali affidano l'appalto siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e ne devono verificare la regolarità contributiva acquisendo la relativa certificazione (DURC).

I lavoratori di aziende appaltatrici, operanti presso la cooperativa appaltante, potranno usufruire dei medesimi servizi, previsti per i lavoratori della cooperativa appaltante con opportune intese tra cooperativa appaltante ed azienda appaltatrice, nel rispetto delle norme sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ai fini di una maggiore tutela della cooperativa appaltante e dei lavoratori della ditta appaltatrice, oltre a quanto definito nel CCNL del 19/07/2024 e successive modifiche, le parti stabiliscono che la cooperativa o il consorzio appaltante è obbligata a dare comunicazione all'Ente EB-COOP CILCA del contratto di appalto entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione dello stesso, tramite PEC, specificando la tipologia delle attività appaltate, i luoghi di lavoro, oltreché il presunto periodo di svolgimento delle attività.

CONTRATTO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI CATANIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DI COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI

In caso di richiesta da parte degli Organi di controllo preposti al contrasto dei fenomeni di somministrazione illecita di personale, lavoro nero o caporalato, l'ente bilaterale è autorizzato a fornire copia della documentazione in suo possesso, relativamente all'impresa in questione.

Organizzazione di alcune fasi lavorative nelle cooperative agricole di conferimento

Le cooperative agricole di conferimento, su preciso e documentato mandato delle aziende socie, possono svolgere – presso i luoghi di produzione delle stesse aziende – con propri operai agricoli regolarmente assunti alcune fasi lavorative, ivi comprese la raccolta e il trasporto dei prodotti dalla singola azienda fino al magazzino di lavorazione o centro di condizionamento. Contestualmente l'azienda socia dovrà astenersi dall'ingaggiare nello stesso luogo e nello stesso periodo propri dipendenti, che svolgano le stesse mansioni degli operai della cooperativa di conferimento. Le parti ritengono tutto ciò utile ad agevolare l'organizzazione durante le fasi di lavorazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti o per migliorare la qualità e/o l'uniformità dei prodotti da commercializzare, ma anche a contrastare eventuali fenomeni di somministrazione illecita di personale.

Al fine di monitorare la presenza di propri operai presso l'azienda socia, la cooperativa dovrà inviare a EB COOP – CILCA, prima dell'inizio delle attività, una pec contenente gli estremi catastali dei luoghi in cui i suoi operai agiranno, i nominativi ed i codici fiscali degli stessi, nonché il nominativo del responsabile della cooperativa, che li coordinerà durante l'esecuzione dei lavori. In caso di contestazione degli organi di controllo, l'ente EB COOP – CILCA è autorizzata a fornire copie delle comunicazioni ricevute.

Art. 22 – Indennità di trasporto, vitto e alloggio per attività svolte in trasferta (rif. Art. 14 e 15 del CCNL)

L'indennità di trasporto viene fissata ad 1/5 del prezzo del carburante da erogare per ogni chilometro percorso dal lavoratore con il mezzo proprio, sia per l'andata che per il ritorno, per raggiungere il luogo dello svolgimento dell'attività lavorativa, superati i 10 Km di distanza dalla sede abituale di lavoro.

Nel caso di trasferta con pernottamento, la cooperativa sosterrà ogni costo relativo al vitto e alloggio. In alternativa, la cooperativa corrisponderà al lavoratore un'indennità pasto di € 35,00 giornalieri, oltre all'alloggio, che potranno essere erogati anche mediante buoni ticket.

Nel caso di trasferta senza pernottamento, sarà riconosciuto al lavoratore un rimborso forfettario per il vitto pari ad euro 8, anche a mezzo di buono ticket.

Art. 23 – Mense aziendali (rif. Art. 18 del CCNL)

Nelle cooperative o consorzi, dove operano più di 15 dipendenti, potranno essere istituite mense aziendali le cui modalità, e correlato concorso spese, verranno stabiliti a livello aziendale.

Art. 24 – Indennità di cassa

L'importo, di cui all'art. 20bis del CCNL, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è aumentato a € 50,00 mensili.

CONTRATTO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI CATANIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DI COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI

Art. 25 – Riassunzione

Fatte salve le disposizioni, di cui all'art. 57 del CCNL vigente, i criteri di precedenza nella riassunzione dei lavoratori stagionali sono:

1. disponibilità;
2. competenze e professionalità;
3. carico familiare;
4. anzianità di iscrizione al collocamento.

Art. 26 – Interruzione e recuperi

Si adottano le disposizioni dell'art. 59 del CCNL vigente.

Art. 27 – Modalità di pagamento della retribuzione

Il periodo viene stabilito secondo consuetudine e prassi territoriale nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 28 – Attività di patronato

Nella sede dove, di norma, si svolgono le assemblee sindacali aziendali, od altro locale idoneo, il responsabile di patronato o la RSA/RSU potranno, dopo l'orario di lavoro, esplicitare, per due ore alla settimana, attività di patronato nei confronti dei dipendenti.

TITOLO IV – AMBIENTE E SALUTE

Art. 29 – Monitoraggio periodico

Le parti, al fine di diffondere maggiormente formazione ed informazione avvieranno periodicamente, con il coinvolgimento degli organismi pubblici preposti, un'attività di monitoraggio della situazione complessiva provinciale in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro con particolare attenzione al fenomeno infortunistico.

Art. 30 - Riduzione orario di lavoro per mansioni nocive

In relazione all'art. 7 del CCNL si intendono per lavori nocivi:

- i trattamenti con fitofarmaci comprese le operazioni connesse;
- tutte le operazioni che espongono il lavoratore all'inalazione o al contatto con sostanze classificate sull'etichetta come irritanti, tossiche, nocive o corrosive.

L'espletamento di tali mansioni dà diritto a 2,20 ore di riduzione di orario su base giornaliera, oltreché la maggiorazione del 10% della retribuzione delle ore effettivamente lavorate in attività e mansioni riconosciute nocive.

Le visite mediche previste dalla normativa in vigore o eventualmente disposte dal medico competente, verranno effettuate in orario di lavoro ed a spese del datore di lavoro. Nel caso che le visite vengano effettuate fuori orario di lavoro, dovrà essere convenzionalmente riconosciuta al lavoratore un'ora di permesso retribuito.

CONTRATTO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI CATANIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DI COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI

Le parti condividono l'importanza di promuovere la progressiva adozione di tutte le soluzioni tecnico organizzative, che consentano di ridurre alla fonte i possibili rischi. A tal fine, nel caso di attività lavorative, soggette a rischio shock termico per i lavoratori, occorre che la singola cooperativa, oltre a tener conto della normativa di riferimento in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, tenga conto anche di eventuali direttive dell'autorità sanitaria regionale o locale.

Le attrezzature, i mezzi e gli impianti potenzialmente atti a costituire un rischio per i lavoratori o i terzi, in quanto obsoleti, andranno senz'altro sostituiti con analoghi mezzi, o dotati di adeguata tecnologia, che diano le adeguate garanzie di sicurezza e più in generale che rispettino la normativa di riferimento. Le aziende dovranno adottare e distribuire ai lavoratori anche le necessarie dotazioni di protezione individuali (dpi), quali ad esempio quelli sotto descritti, che dovranno essere conformi alle norme europee e comunque rispondenti alle prescrizioni dei piani aziendali di sicurezza. Tali dotazioni sono di seguito elencate:

- Addetti ai trattamenti di fitofarmaci in ambiente chiuso: scafandro alimentato con aria purificata
- Addetti allo spandimento di concimi chimici: maschere con filtri polvere di tipo P2 o P3
- Addetti all'utilizzo di mezzi agricoli non cabinati: casco di protezione adeguato, maschere con filtri polvere di tipo P2 o P3 ed eventualmente cuffie o tappi per la protezione dell'udito.
- Addetti alle celle di magazzini ortofrutticoli: giubbotto e pantaloni imbottiti traspiranti e copricapo con protezione per le orecchie
- Addetti alle mietitrebbie: occhiali con protezioni laterali e mascherine con filtro antipolvere di tipo P2
- Addetti all'utilizzo di motoseghe, decespugliatori, falciatrici, trinciaerba, trinciastocchi: calzature con suola antidrucciolo e puntale rinforzato, guanti resistenti al taglio e all'abrasione, protettori per l'udito in conformità al D.Lgs. 277/1991, casco protettivo con schermo facciale.




Art. 31 – Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza

Per quanto riguarda l'elezione e l'attività del rappresentante dei lavoratori alla sicurezza si farà riferimento all'accordo interconfederale del 16-1-1997 e al D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni.

Per le aziende con meno di 15 lavoratori, nelle quali non si è provveduto alla nomina del RLS, si potrà procedere alla nomina di RLST di bacino/settore in base a specifici accordi da definire a livello provinciale in sede di ente bilaterale. Tali accordi indicheranno il numero dei rappresentanti, le modalità di elezione, le ore di permesso, le modalità di pagamento da parte delle aziende e ogni altro aspetto operativo. Ai fini dell'individuazione della dimensione aziendale saranno computati i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato compresi nell'abituale organico aziendale. L'RLS/RLST sarà presente durante la misurazione dei fattori di rischio (es. rumore, movimentazione manuale dei carichi, ecc.)

Per quanto non previsto dal presente punto si fa riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni.



Art. 32 – Rinvio al CCNL vigente

Per quanto non previsto nel presente C.P.L. valgono gli articoli e le disposizioni previste dal C.C.N.L. per i dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli, sottoscritto in data 19 luglio 2024.

**CONTRATTO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI CATANIA PER I LAVORATORI
DIPENDENTI DI COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI**

Catania 30 dicembre 2024

A.G.C.I.



CONFCOOPERATIVE



FAI CISL



LEGACOOP

LEGACOOP Sicilia
VIA ALOI, 51
95129 CATANIA
Cod. Fisc. 80015640826

